

OGGETTO: Legge di bilancio per il 2023 e decreto Milleproroghe: le novità fiscali in sintesi

Gentile Cliente,
di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità previste in materia fiscale.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Previsto il rifinanziamento, per il 1° trimestre 2023, del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nell'ipotesi di incremento superiore al 30% del costo dell'energia elettrica e/o del gas naturale relativo al 4° trimestre 2022 rispetto al 4° trimestre 2019. Per le imprese energivore, gasivore e non gasivore è previsto nella misura del 45%, mentre per le imprese non energivore, è previsto nella misura del 35%.

Per il forfetario aumento della soglia di ricavi e compensi e fuoriuscita in corso d'anno

Previsto a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- l'incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario;
- la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000 euro.

Flat tax incrementale

Nuova imposta sostitutiva del 15%, per il solo 2023, sulla quota di reddito d'impresa e lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Redditi di lavoro dipendente

Imposta sostitutiva al 5% sulle mance del personale di alberghi e ristoranti.

Riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato nel 2023

Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio

Per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, individuate da specifici codici Ateco, è prevista la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Tali disposizioni sono valide per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro.

Proroga delle agevolazioni prima casa per gli under 36

Estesa l'operatività delle c.d. agevolazioni "prima casa under 36" fino al 31 dicembre 2023.

Detrazione IVA acquisto case di classe A o B

Detrazione del 50% dell'IVA versata per l'acquisto dalle imprese costruttrici di case di classe A o B.

Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Prevede l'integrazione dell'art. 110 del TUIR con l'indicazione che «le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale». Si considerano Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali adottata con le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

I soggetti IRES ed IRPEF che detengono partecipazioni nell'ambito dell'attività d'impresa, possono optare per il versamento di un'imposta sostitutiva, rispettivamente del 9% e del 30%, sugli utili e sulle riserve di utili derivanti

(i) da società localizzate in stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati in base ai criteri dell'art. 47-bis del TUIR) e

(ii) da stabili organizzazioni in regime di branch exemption.

La disposizione trova applicazione per gli utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso al 1° gennaio 2022 da parte dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2022.

Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Per le società commerciali è prevista la possibilità di cedere o assegnare beni ai soci in misura agevolata pagando un'imposta sostitutiva nella misura dell'8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale. Tale disposizione si applica nel caso di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2023, di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria d'impresa. La medesima disposizione si applica anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di detti beni in ipotesi di trasformazione in società semplici.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Prevede la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni negoziate/non negoziate e dei terreni edificabili/con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023. La redazione e il giuramento della perizia devono essere redatti entro il 15 novembre 2023. È prevista la possibilità di affrancare il valore rideterminato con il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. L'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione o in tre rate annuali da pari importo, la prima da versare entro il 15 novembre 2023.

Affrancamento dei redditi degli OICR e delle polizze assicurative

Prevede la possibilità di considerare realizzati i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni degli OICR attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 14%. In tal caso l'imposta sostitutiva, da versare entro il 16 settembre 2023, è calcolata sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o sottoscrizione. La medesima disposizione è prevista per l'affrancamento dei redditi connessi alle polizze assicurative, derivanti dalla differenza tra il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e i premi versati dal contribuente. Su tale differenza dovrà essere versata un'imposta sostitutiva nella misura del 14% entro il 16 settembre 2023.

Cripto-attività

Per crypto-attività s'intende «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica».

I redditi derivanti da crypto-attività non sono soggetti ad imposizione, qualora siano inferiori a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

È prevista la possibilità di rideterminare il valore delle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un'imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023 (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo).

E' inoltre prevista la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale per gli eventuali redditi derivanti da crypto-attività detenute al 31 dicembre 2021.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non

è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura del 3%.

Sanatoria delle irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente norma, mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento della somma dovuta in due rate di pari importo da versare rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024, oltre che con la rimozione delle irregolarità ed omissioni.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi 153-159 e 166-173, relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelli precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento di tali somme può essere effettuato in un'unica soluzione o in otto rate trimestrali di pari importo, la prima con scadenza il 31 marzo 2023. La regolarizzazione di cui ai presenti commi sono consentite sempreché le violazioni non siano già state contestate alla data del versamento di quanto dovuto o di versamento della prima rata.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e agli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del novanta per cento del valore della controversia. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del quaranta per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; b) del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione di cui ai commi 186 - 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo. Nel caso di accordo con l'Amministrazione finanziaria, saranno dovute le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto, gli interessi e gli eventuali accessori che

dovranno essere versati entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo, con la possibilità di rateizzazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186 - 205, nelle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Tale definizione comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo e versando l'importo dovuto nei successivi venti giorni.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflattivi

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti relativi alle rate, successive alla prima, dovute a seguito di acquiescenza, di accertamento con adesione, di reclamo/mediazione e/o degli importi dovuti a seguito di conciliazione giudiziale, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali non è ancora stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. Tale regolarizzazione può avvenire mediante il versamento della sola imposta dovuta entro il 31 marzo 2023, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Stralcio dei carichi fino a mille euro

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Rottamazione quater

Salvo quanto previsto dai commi 222 - 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento. Il versamento deve essere eseguito entro il 31 luglio 2023 in un'unica soluzione o al massimo in 18 rate.

Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo

È stato differito al 30 novembre 2023 il termine previsto per avvalersi procedura di riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Le certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti possono essere richieste se le violazioni non sono già state constatate con processo verbale di constatazione.

Correzione di errori contabili

Con riferimento esclusivo ai soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti assume rilevanza fiscale la correzione degli errori contabili nell'esercizio in cui la stessa viene effettuata in conformità ai principi contabili adottati. Tale disposizione è stata introdotta con il Decreto Semplificazioni ed ha decorrenza a partire dal periodo d'imposta 2022. Ha la finalità di evitare la presentazione di una dichiarazione integrativa per l'annualità in cui si sarebbe dovuto contabilizzare il componente di reddito.

Bonus mobili

Modifica del plafond di spese del bonus mobili a 8.000 euro per il 2023 e a 5.000 euro per il 2024.

Contabilità semplificata

Le soglie di ricavi per usufruire del regime semplificato sono elevate a:

- 500.000 euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Esonero contributivo per chi assume under 36 nel limite di 8.000 euro annui

Alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile (under 36) è stato disposto il limite massimo dell'esonero di 8.000 euro annui. Si ricorda che l'esonero in questione – pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel suindicato limite di 8.000 euro annui per il 2023.

Assunzioni di donne svantaggiate agevolate anche nel 2023

I datori di lavoro che assumono donne svantaggiate nel corso del 2023 possono beneficiare dell'esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Prestazioni occasionali con nuove regole – innalzamento soglia

Aumentata da 5.000 a 10.000 euro la soglia prevista per i compensi di cui all'art. 54-bis comma 1 lett. b) del DL 50/2017, che rappresenta il limite annuale fissato per i compensi erogabili da ciascun soggetto utilizzatore per la totalità dei prestatori; in pratica, dal 1° gennaio 2023 ogni utilizzatore potrà erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro.

Per entrambi i genitori un mese di congedo con indennità più alta

Congedo parentale indennizzato, per un mese, all'80% anche in favore dei padri lavoratori, e non più solo in favore delle madri lavoratrici.

Bonus barriere al 75% fino al 2025

Per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;
- l'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Limite contanti a 5.000 euro

A partire dal 1° gennaio 2023, viene elevata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante.

E-fattura in campo sanitario: stop esteso per tutto il 2023

Si conferma, per l'intero anno 2023, il non assoggettamento alle regole della fatturazione elettronica per tutto il comparto sanitario, medici veterinari compresi.

Tasso Interesse legale passa al 5% dal 1° gennaio 2023

A partire dal 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5%; pertanto nel 2023, per regolarizzare con ravvedimento gli omessi o tardivi versamenti del 2022 per gli interessi legali si dovranno applicare le due misure dell'1,25% fino al 31 dicembre 2022 e del 5% a partire dal 1° gennaio 2023.